
CALCOLO CONTRIBUTIVO E TOTALIZZAZIONE

Argomenti

1. Il calcolo contributivo

2. Lavoratori optanti

3. Gestione separata parasubordinati

4. Totalizzazione dei periodi assicurativi

Il calcolo contributivo

LA PENSIONE CONTRIBUTIVA (Legge 8 agosto 1995, n. 335)

- Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995
 - Lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995
- Lavoratori optanti:
 - assicurati che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001;
 - assicurati che esercitano il diritto di opzione successivamente al 1° ottobre 2001.

LA PENSIONE CONTRIBUTIVA (Legge 8 agosto 1995, n. 335)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (articolo 1, comma 6) *

6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età' immediatamente superiore e il coefficiente dell'età' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

** Dal 01/02/2008 si applica la l. 247 del 24/12/2007 (Welfare)*

La pensione contributiva

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (articolo 1, commi 7 e 8)

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età e' moltiplicata per 1,5.*

8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così' ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

*** I contributi da riscatto di studio sono utili ai fini del diritto a pensione di anzianità dal 01 gennaio 2008 in applicazione della legge 247 del 24/12/2007.**

La pensione contributiva

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (articolo 1, commi 9 e 10)

9. *Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.*

10. *Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il computo della pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota e' fissata al 20 per cento.*

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (articolo 1, comma 11)

11. *Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.*

La pensione contributiva

Lavoratori con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.95 (articolo 1, comma 12)

12. *Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:*

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

La pensione contributiva

Lavoratori con anzianità contributiva non inferiore a 18 anni al 31.12.95 (articolo 1, comma 13)

13. *Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.*

La pensione contributiva

Calcolo della pensione secondo il sistema contributivo

$$\frac{\text{MONTANTE CONTRIBUTIVO} \times \text{COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE}}{\text{PENSIONE ANNUA}}$$

Il montante contributivo

(articolo 1, commi 8 e 9)

8. *Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.*

9. *Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.*

Il montante contributivo

DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO PER I PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 1995

individuare la base imponibile annua

lavoratori dipendenti = retribuzione

lavoratori autonomi = reddito annuo

calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno

lavoro dipendente = 33%

lavoro autonomo = 20%

gestione separata = da 10% a 24,72%

determinare il montante individuale dei contributi

- **tasso annuo di capitalizzazione** risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata dall'ISTAT;

- **rivalutazione** al 31dicembre di ciascun anno, escluso quello in corso, al tasso di capitalizzazione

L'importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi **maturati successivamente al 31 dicembre 1995.**

Il montante contributivo

In applicazione dei criteri specificati nella **circolare n. 219 del 17 dicembre 1999**, il montante contributivo individuale relativo alle quote di pensione o supplementi contributivi da liquidare deve essere calcolato, in applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l'anno successivo.

Il montante contributivo

Tabelle delle rivalutazioni del montante contributivo

Pensioni con decorrenza 2006

Montante maturato al	Coefficiente
31 dicembre 1996	1,055871
31 dicembre 1997	1,053597
31 dicembre 1998	1,056503
31 dicembre 1999	1,051781
31 dicembre 2000	1,047781
31 dicembre 2001	1,043698
31 dicembre 2002	1,041614
31 dicembre 2003	1,039272
31 dicembre 2004	1,040506
31 dicembre 2005	1
Decorrenza della pensione	1

Il montante contributivo

Tabella delle rivalutazioni del montante contributivo

Pensioni con decorrenza 2007

Montante maturato al	Coefficiente
31 dicembre 1996	1,055871
31 dicembre 1997	1,053597
31 dicembre 1998	1,056503
31 dicembre 1999	1,051781
31 dicembre 2000	1,047781
31 dicembre 2001	1,043698
31 dicembre 2002	1,041614
31 dicembre 2003	1,039272
31 dicembre 2004	1,040506
31 dicembre 2005	1,035386
31 dicembre 2006	1
Decorrenza della pensione	1

Importo annuo del trattamento pensionistico sino al 31/12/2007

I coefficienti di trasformazione

Tabella A allegata alla Legge n. 335/1995

Divisori	Età	Valori
21,1869	57	4,720%
20,5769	58	4,860%
19,9769	59	5,006%
19,3669	60	5,163%
18,7469	61	5,334%
18,1369	62	5,514%
17,5269	63	5,706%
16,9169	64	5,911%
16,2969	65	6,136%

Tasso di sconto = 1,5%

Importo annuo del trattamento pensionistico dal 01/01/2010

I coefficienti di trasformazione

Art. 1 comma 14 legge 247 del 24/12/2007
Revisione coefficienti di calcolo delle pensioni contributive

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%

Tasso di sconto = 1,5%

Coefficiente di trasformazione

(art.1, comma 40)

Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato alla decorrenza della pensione, **il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore**, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione (circolare n. 180, 14 settembre 1996).

Esempio:

ETA' = 58 anni e 6 mesi

coefficiente 58 anni = 4,860 - coefficiente 59 anni = 5,006

differenza coefficienti (5,006 - 4,860) = 0,146 x 6/12 = 0,073

coefficiente 58 anni = 4,860 + incremento 6 mesi = 0,073

COEFFICIENTE DA APPLICARE: = 4,933

Coefficiente di trasformazione

- Assegno ordinario d'invalidità e pensione di inabilità
(articolo 1, comma 14)

14. *L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.*

Coefficiente di trasformazione

- assegno ordinario d'invalidità e pensione di inabilità

Coefficiente età 57 anni (4,720) quando l'età è inferiore

Lavoratrici madri

- anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia **pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi** (a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro, al verificarsi dell'evento maternità);
- determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di **un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.**

*** Coefficiente di trasformazione

Assicurati addetti a lavori particolarmente usuranti (decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374) *

- possono optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, **umentato di un anno ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti;**
- utilizzare il predetto periodo ai fini dell'anticipazione **fino ad un anno del requisito di età di 57 anni richiesto per l'accesso alla nuova pensione di vecchiaia contributiva (articolo 1, comma 37)**

Al riguardo si ricorda che non sono stati ancora emanati i decreti interministeriali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 373, come sostituito dall'art. 1, comma 34,, della legge n. 335, necessari per l'applicazione della normativa in in parola.

*** Modificato dalla l. 247 del 24/12/2007 art. 1 comma 3 per pensioni con decorrenza dal 01/02/2008**

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 art. 1 – comma 3

- Prevede una delega, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la disciplina dell'accesso anticipato per i lavori usuranti di cui all'articolo 2 D.M. 19 maggio 1999. I principi e i criteri direttivi sono i seguenti.
- **Inclusione tra i lavori usuranti:**
- Lavoratori notturni ex dlgs 66/2006;
- Addetti alla catena di montaggio;
- Conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici trasporto persone.
- **Diritto a Pensione** con il requisito minimo di 57 anni fermo restando il minimo di anzianità contributiva di 35 anni e almeno 7 anni negli ultimi 10 anni (a regime per almeno la metà del periodo di lavoro).
- **Sanzioni Amministrative** in caso di omissione da parte del datore di lavoro degli obblighi di comunicazione ai competenti Uffici dell' Amministrazione;
- **Sanzione fino al 200 %** delle somme indebitamente corrisposte in caso di comunicazioni non veritiere;
- **Costituzione di apposito Fondo** per rendere coerente le risorse finanziarie;
- **In caso di scostamento** (tra domande presentate e accolte e risorse disponibili) il Ministero del lavoro deve dare notizia tempestiva al Ministero dell'Economia e delle Finanze

La pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

(articolo 1, comma 19)

19. *Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".*

La pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

(articolo 1, comma 20) *

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità.

*** Variato a decorrere dal 01 gennaio 2008 (vd. legge 247 del 24/12/2007).**

REQUISITI

- cessazione del rapporto di lavoro;
- età non inferiore a 60 anni (donna) o 65 anni (uomo), **in alternativa, 40 anni di contribuzione;**
- 5 anni di contribuzione **effettiva (compreso riscatto laurea);**
- importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale se **età inferiore a 65 anni**

A determinare i 40 anni di contribuzione non concorrono: i periodi di prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

La contribuzione accreditata per periodi di lavoro **precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.**

*vd. Legge 247 del 24/12/2007

Contribuzione utile ai fini del diritto

è la contribuzione **effettivamente** versata:

- obbligatoria
- volontaria
- da riscatto

Contribuzione non utile ai fini del diritto

è la contribuzione **figurativa**

La pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

decorrenza

- primo giorno mese successivo perfezionamento requisiti (art. 6 L. 155 del 1981);
- primo giorno mese successivo presentazione domanda di pensione.

limite temporale

la data di opzione per coloro che hanno esercitato tale facoltà

La pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Regime di cumulo della pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro (articolo 1, commi 21 e 22)

21. *Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.*

22. *Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.*

La pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Il regime di cumulo

Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni di età la pensione **non è cumulabile:**

- lavoro dipendente: **totalmente**;
- lavoro autonomo: **50%** della parte eccedente il trattamento minimo fino a concorrenza con i redditi stessi.

Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione **non è cumulabile:**

- lavoro dipendente: 50% della parte eccedente il trattamento minimo fino a concorrenza con i redditi stessi;
- lavoro autonomo: 50% della parte eccedente il trattamento minimo fino a concorrenza con i redditi stessi.

La pensione di inabilità

(articolo 1, comma 15)

15. *Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.*

La pensione di inabilità

Calcolo del montante individuale

- attribuzione maggiorazione contributiva
limite 40 anni di contribuzione
- calcolo della maggiorazione contributiva
media basi annue pensionabili ultimi 5 anni rivalutate
(art.3, comma 5, D.L. 503/92)
- calcolo della maggiorazione contributiva in caso di contribuzione
in più gestioni
viene determinata nella gestione di contribuzione prevalente nel
triennio precedente la domanda di pensione

Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

La pensione ai superstiti


Requisiti

- cinque anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di morte;
- ovvero**
- 15 anni di contribuzione.

Deroga

- la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio
- dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici (circ. n. 53616 del 3 dicembre 1984)

Il trattamento minimo



(articolo 1, comma 16)

**NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO**

Indennità una tantum

Requisiti

- superstiti di assicurato il cui trattamento sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo;
- mancanza requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- condizioni reddituali previste (art. 3, comma 6, L. 335/95) alla data del decesso dell'assicurato.

Indennità una tantum

Condizioni reddituali

L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce che alla formazione del reddito **concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva**, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno ed il reddito della casa di abitazione.

Non concorre infine a formare il reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge di riforma, a carico di gestioni ed enti pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (circolare n. 303 del 14 dicembre 1995).

Indennità una tantum

La condizione reddituale deve essere verificata alla data del decesso del lavoratore, considerando il reddito maturato fino alla fine del mese del decesso dal richiedente la prestazione rapportato a mese (reddito diviso per il numero dei mesi da gennaio al mese del decesso compreso). Detto reddito deve esser posto a confronto con il **limite reddituale mensile (limite annuo diviso 12)** previsto per il diritto all'assegno sociale.

Ai fini del riconoscimento del diritto dell'indennità una tantum le condizioni illustrate sopra sono riferite singolarmente a ciascun superstite e, quindi, qualora ad un soggetto non spetti l'indennità in presenza di rendita INAIL o di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennità deve essere ripartita tra gli altri aventi titolo.

Indennità una tantum

Determinazione dell'importo

- importo mensile dell'assegno sociale moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione;
- i periodi di contribuzione inferiori all'anno vengono valutati in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.

Contribuzione utile

qualsiasi tipo di contribuzione:

- obbligatoria;
- volontaria;
- figurativa;
- da riscatto, ecc.

Calcolo contributivo per le prestazioni in convenzione internazionale

L'articolo 1, comma 23, della legge n.335/95 stabilisce che per i lavoratori già iscritti al 1 gennaio 1996 alle forme di previdenza previste dalla legge, la pensione è conseguibile in presenza dei requisiti contributivi ed anagrafici stabiliti dalla normativa previgente.

La condizione **deve ritenersi soddisfatta anche nei casi di lavoratori che all'1.1.1996 fanno valere l'iscrizione a forme di previdenza di Paesi legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale.**

Calcolo contributivo per le prestazioni in convenzione internazionale

1. La pensione **sarà calcolata interamente con il sistema retributivo per coloro che alla data del 31.12.1995 (art.1, comma 13) fanno valere una anzianità contributiva di almeno 18 anni, anche in virtù del cumulo dei contributi esteri.**
2. Per coloro che, anche con il cumulo dei contributi esteri, **fanno valere alla stessa al 31.12.1995 una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni,** l'importo della pensione sarà pari alla somma della quota, relativa al periodo anteriore al primo gennaio 1996, calcolata con il sistema retributivo, e della quota, relativa al periodo posteriore al 31.12.1995, calcolata con il sistema contributivo (art. 1, comma 12).

Calcolo contributivo per le prestazioni in convenzione internazionale

3. Secondo il parere reso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nei confronti di lavoratori iscritti anteriormente al primo gennaio 1996 esclusivamente a forme di previdenza di Paesi convenzionati e solo da tale data in poi a forme di previdenza obbligatorie italiane, il prorata di pensione italiano sarà determinato sulla base della pensione virtuale calcolata secondo le succitate disposizioni (art.1, commi 12 e 13), a seconda che il periodo contributivo estero sia pari o superiore ai 18 anni ovvero inferiore ai 18 anni. **Qualora l'anzianità contributiva estera anteriore al primo gennaio 1996 sia pari o superiore a 18 anni, la pensione virtuale sarà, pertanto, calcolata in forma retributiva secondo i criteri previgenti. Qualora l'anzianità contributiva estera anteriore al primo gennaio 1996 sia inferiore ai 18 anni, la pensione virtuale sarà calcolata secondo il sistema misto.**

Lavoratori optanti

Lavoratori optanti

- **Assicurati che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001**
- **Assicurati che esercitano il diritto di opzione dal 1° ottobre 2001 (art. 1, comma 23 L. 335/1995 e art. 2, DDL 30 aprile 1997 n. 180, così come modificato dall'art. 1, DDL 29 giugno 1998 n. 275, ulteriormente modificato dall'art. 1 DL 5 maggio 2001 n. 158, convertito senza modifica nella L. 2 luglio 2001 n. 248 e articolo 2 del DL 28 settembre 2001 n. 355)**

23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

Lavoratori optanti

Lavoratori che possono optare, per accedere alla nuova disciplina (articolo 1, comma 23)

Assicurati che possono far valere meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995

Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, a richiesta dell'interessato, **vengono rilasciati due schemi di calcolo** della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo.

La facoltà di opzione, una volta esercitata, è irrevocabile.

Coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione **entro il 1° ottobre 2001** possono ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo **anche nel caso di assicurati con più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 2005.**

La facoltà di opzione, ricorrendo le condizioni di legge, può essere esercitata anche da parte del superstite di assicurato.

DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO MATURATO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995 PER I LAVORATORI OPTANTI

- **individuare la base imponibile annua**
limite massimo 10 annualità = 520 settimane
- **calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno**
aliquota di computo = aliquota contributiva
- **calcolare il montante contributivo fino al 31 dicembre 1995**
tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata dall'ISTAT;

rivalutazione al 31 dicembre di ciascun anno, escluso quello in corso, **al tasso di capitalizzazione**
- **determinare il montante medio annuo**
montante complessivo : n. anni
- **determinare l'anzianità contributiva complessiva** (fino al 31 dicembre 1995)
rapporto tra aliquota contributiva vigente e
aliquota contributiva media 10 anni precedenti
- **calcolare il montante al 31 dicembre 1995**
montante medio annuo per anzianità contributiva complessiva, da rivalutare fino alla data di decorrenza della pensione

Lavoratori optanti

Assicurati optanti che possono far valere contribuzione in più gestioni assicurative

- **determinare il montante al 31 dicembre 1995 in ogni gestione**
- **determinare il montante complessivo al 31 dicembre 1995**
somma dei montanti delle singole gestioni
da rivalutare alla data di decorrenza della pensione
- **determinare il montante contributivo successivo all'anno 1995**

Ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva acquisita al 31 dicembre 1995 nel caso di lavoratori che possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, occorre avere riguardo all'anzianità complessivamente maturata entro tale data, **computando tutti i periodi non sovrapposti temporalmente**

(circolare n. 180, punto 6, del 14 settembre 1996).

Gestione separata parasubordinati

Lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata introdotta dall'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Gestione separata parasubordinati

Requisiti di accesso alle prestazioni

Pensione di vecchiaia (sino al 31/12/2007)*:

- età di almeno 57 anni
- 5 anni di contribuzione
- importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale

ovvero

65 anni di età

- 5 anni di contribuzione, indipendentemente dall'importo di pensione.

Assegno di invalidità:

- 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda

Pensione di inabilità:

- 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda

Pensione ai superstiti:

- condizioni soggettive e oggettive stabilite dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modifiche

Indennità una tantum:

- qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti.

Gestione separata parasubordinati

Requisiti di accesso alle prestazioni (decorrenze dal 01/02/2008)

Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

Come previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge n. 243/2004 (non interessato dalle nuove norme introdotte dalla legge n. 247/2007), per i lavoratori assicurati alla predetta gestione si applicano le disposizioni previste per il diritto alla pensione e per l'accesso alla pensione stessa previste per i lavoratori dipendenti.

Lo status di "non iscritto" ad altra forma pensionistica obbligatoria va verificato al momento del pensionamento (circolare n. 105/2005).

I predetti lavoratori conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 20, a:

- **60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;**
 - **40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età;**
-
- Tabelle A e B legge 247/2007 lavoratori dipendenti.**

Gestione separata parasubordinati

Requisiti di accesso alle prestazioni
(decorrenze dal 01/02/2008)

Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

Ai lavoratori in esame siano essi pensionati o non pensionati si applica la disciplina in materia di requisiti per il diritto, nonché di decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali.

Conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 20, a:

- 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;
- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età;
- Tabelle A e B legge 247/2007 lavoratori autonomi (c.d. finestre gestione commercianti).

Gestione separata parasubordinati

Modalità di calcolo delle prestazioni

Determinazione del montante

BASE ANNUA IMPONIBILE X

ALIQUOTA DI COMPUTO X

TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE =

MONTANTE

Gestione separata parasubordinati

Aliquote di computo

(articolo 2, comma 26)

Anno	Aliquota per i non iscritti ad altra gestione pensionistica		Aliquota per i titolari di pensione diretta	Aliquota per i titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione pensionistica
1996	10%		10%	10%
1997	10%		10%	10%
1998	12,50%		10%	10%
1999	12,50%		10%	10%
2000	14,50%		10%	10%
2001	14,50%		10%	10%
2002	15,50%		10%	10%
2003	15,50%		12,50%	10%
2004	Quota di reddito fino a € 37.883,00	Quota di reddito oltre € 37.883,00	15%	10%
	17,80%	18,80%		
2005	Quota di reddito fino a € 38.641,00	Quota di reddito oltre € 38.641,00	15%	10%
	18,00%	19%		
2006	Quota di reddito fino a € 39.297,00	Quota di reddito oltre € 39.297,00	15%	10%
	18,20 %	19,20 %		
2007	Sino al 06/11/2007	Dal 07/11/2007	16%	16%
	23,50 %	23,72		
2008	24,72%		17,00%	17,00%

Le modalità di calcolo sono analoghe a quanto precedentemente illustrato.

Gestione separata parasubordinati

Pensioni supplementari

Requisiti (ante 01/02/2008)*

- non avere perfezionato i requisiti per la liquidazione di una pensione autonoma
- essere titolari di un trattamento pensionistico:
A.G.O. e forme esclusive e sostitutive;
gestioni speciali (CD – ART e COM);
gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti
- aver compiuto 57 anni di età (art.1, comma 20) con eccezione per le pensioni indiretta

Nel caso di titolarità di pensione a carico della Gestione parasubordinati non si può liquidare una pensione supplementare di vecchiaia a carico dell'A.G.O., ovvero delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Gestione separata parasubordinati

Pensioni supplementari

Requisiti (dal 01/02/2008)* (per domande presentate dal 01/01/2008)

- Non avere perfezionato i requisiti per la liquidazione di una pensione autonoma
- Essere titolari di un trattamento pensionistico:
 - A.G.O. e forme esclusive e sostitutive;
 - **gestioni previdenziali obbligatorie liberi professionisti**
- **Aver compiuto 60 anni (donne) o 65 anni (uomini)**
- **Finestre di accesso in base alla l. 247 del 24/12/2007**

Gestione separata parasubordinati

Utilizzazione della contribuzione versata per periodi successivi alla decorrenza della pensione

I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione.

Decorrenza

- per la prima volta, dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione;
- dopo 5 anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

Titolari A.O.I.

dopo due anni dalla data di decorrenza dell'assegno, semprechè l'interessato abbia compiuto l'età pensionabile di 57 anni.

N.B. – L'orientamento normativo è di adeguare il criterio della concessione dei supplementi all'età prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. (in attesa di conferma da parte del Ministero)

Gestione separata parasubordinati

Opzione per la liquidazione della pensione nella gestione parasubordinati, sulla base anche della contribuzione versata in altre forme assicurative

Requisiti


anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo

Calcolo

- determinazione del montante individuale per i periodi anteriori al 1996, per singola gestione di appartenenza, con le relative aliquote contributive e con i criteri già esaminati;
- determinazione del montante contributivo, per ciascuna gestione, maturato al 31 dicembre 1995, con i criteri già esaminati

Gestione separata parasubordinati

Opzione per la liquidazione della pensione nella gestione parasubordinati, sulla base anche della contribuzione versata in altre forme assicurative



Sono esclusi dalla facoltà di chiedere, nell'ambito della gestione separata, il computo della contribuzione A.G.O., ovvero di un altro Fondo o una gestione dei lavoratori autonomi, **i lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001.**

La totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione

La totalizzazione è uno strumento alternativo alla ricongiunzione per garantire copertura previdenziale a chi, avendo svolto attività diverse, non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni presso le quali è stato iscritto.

Totalizzazione: **la delega**

Ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno sei anni di contributi.

Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;

La copertura finanziaria è stata inserita nel decreto-legge n° 203 del 30/9/2005, articolo 11

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera o) della legge n° 243/2004

PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA PREVIDENZIALE IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE

(D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42)

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

LA LEGGE SUL WELFARE

A decorrere dal 1° gennaio 2008 vengono adottate le seguenti modifiche legislative:

- ❖ **i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione** presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, **vengono ridotti a 3 anni.**

Totalizzazione

Soggetti cui è riconosciuta la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità

(articolo 1, commi 1, 2 e 3, d. l. 2 febbraio 2006, n.42)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Totalizzazione

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:

a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

Totalizzazione

Soggetti cui è riconosciuta la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti

(articolo 2, commi 1 e 2)

- 1.** La facoltà di cui all'articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorchè quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
- 2.** Il diritto alla pensione di inabilità e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.

Totalizzazione

Modalità di liquidazione delle prestazioni derivanti da totalizzazione

(articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6)

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici e' determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui e' calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.

Totalizzazione

Decorrenza delle prestazioni pensionistiche da totalizzazione

(articolo 5, comma 3)

3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Enti, Gestioni e Fondi ammessi alla totalizzazione

INPS – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

INPS – Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni

INPS – Gestione Artigiani

INPS – Gestione Esercenti Attività Commerciali

INPS – Fondo ex INPDAI

INPS – Pensioni ex Dipendenti FF.SS

INPS – Gestione Speciale per il Personale degli Enti Pubblici creditizi

INPS – Gestione Previdenza Marinara

INPS – Fondo Personale di volo dipendente da Aziende di navigazione aerea

INPS – Fondo personale dipendente da pubblici Servizi di trasporto

INPS – Fondo personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

INPS – Fondo personale addetto alle gestione delle Imposte di consumo

INPS - Fondo personale dipendente dall'ENEL e da aziende elettriche private

INPS – Fondo clero secolare e ministri di culto delle confessioni religiose diverse da cattolica

INPS – Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge 335/1995

INPDAP

IPOST

Enti, Gestioni e Fondi ammessi alla totalizzazione (segue)

ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti

INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

INPGI - Gestione separata per i giornalisti professionisti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

CF - Cassa Nazionale di Previdenza avvocati e procuratori legali

CNPADC - Cassa di Previdenza tra dottori commercialisti

CPG - Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri

INARCASSA - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e Architetti liberi professionisti

Cassa nazionale del notariato

CNPR - Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali

ENPACL - Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro

ENPAIA - Gestione separata per agrotecnici e periti agrari

ENPAM - Ente nazionale di previdenza e assistenza medici

ENPAF - Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti

ENPAV - Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari

ENPAP - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi

EPAP - Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali dei geologi

ENPAPI - Ente nazionale di previdenza e assistenza della Professione infermieristica

ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi

EPPI - Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti laureati

ENASARCO

La contribuzione ENASARCO si riferisce ad un fondo integrativo che eroga prestazioni integrative.

Nell'anno 1965 è stata istituita la Gestione Speciale degli esercenti attività commerciali come assicurazione obbligatoria.

Pertanto, stante l'obbligo contributivo presso la predetta assicurazione, coincidente con la contribuzione versata all'ENASARCO, non può trovare applicazione il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi.

Infatti, la contribuzione ENASARCO ha sempre carattere integrativo con la contribuzione nella predetta Gestione Speciale, e, pertanto, non può essere utile ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi.

La totalizzazione

Soggetti cui è riconosciuta la facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi

I trattamenti da totalizzazione dei periodi assicurativi possono essere liquidati a coloro che:

- non sono titolari di pensione autonoma nelle predette forme;
- sono superstiti degli assicurati deceduti prima dell'età pensionabile

Titolari di posizione assicurativa INPS ed ENPALS

- continua a trovare applicazione la convenzione (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420)

Titolari di posizione assicurativa INPS e INPGI

- continuano ad applicarsi le disposizioni che consentono di maturare il diritto a pensione mediante il cumulo della contribuzione versata nei due Enti
(*circ. n. 705 Prs. del 14 marzo 1972*)

La totalizzazione dei periodi assicurativi

Le quote di pensione vengono calcolate:

- in forma contributiva: è quella prevista in materia di opzione per il sistema contributivo (*vedi circolare n. 181 del 11 ottobre 2001*)
- in forma retributivo/misto, nel caso **di diritto autonomo** in una forma previdenziale (casi sporadici)
- sono reversibili ai superstiti

Che cosa significa diritto autonomo?

- Devono sussistere i requisiti contributivi, e gli ulteriori requisiti richiesti dalla forma assicurativa in cui si consegue il diritto autonomo, **alla data di decorrenza della prestazione in totalizzazione** (*cessazione rapporto di lavoro dipendente, età, la c.d. finestra per le pensioni di anzianità, e vecchiaia ecc.*)
- per la determinazione del sistema di calcolo, l'anzianità contributiva al 31.12.95 deve essere determinata considerando tutte le gestioni interessate alla totalizzazione, computando i periodi utili e non utili al diritto, non sovrapposti temporalmente

La totalizzazione dei periodi assicurativi

Le quote di pensione vengono calcolate:

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si rendono omogenei, ai fini della totalizzazione, con i seguenti parametri:

sei giorni	=	una settimana
ventisei giorni	=	un mese
settantotto giorni	=	un trimestre
trecentododici giorni	=	un anno

Tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione.

Totalizzazione: la domanda

- A domanda:

- ✓ del lavoratore
- ✓ dei suoi superstiti

e va presentata all'ultimo ente previdenziale dove l'interessato è o è stato iscritto

**Tale ente, definito "ENTE DI ISTRUTTORIA",
promuove il procedimento;
gli altri Enti coinvolti vengono distinti in
"ENTI DI COMPETENZA"**

La domanda di reversibilità va comunque presentata all'**INPS** che attiva l'istruttoria

Totalizzazione

Le nuove disposizioni si applicano praticamente a tutti,
cioè in presenza di soggetti con:

- più di 18 anni al 31/12/1995
- meno di 18 anni al 31/12/1995
- nuovi assunti dal 1/1/1996

la facoltà di totalizzazione è concessa anche in presenza di un diritto a pensione maturato in una delle gestioni interessate

Prestazioni pensionistiche da Totalizzazione

Pensione di vecchiaia (070 – VoTot)

Pensione di anzianità (070 – VoTot)

Pensione di inabilità (071 – IoTot)

Pensione indiretta (072 – SoTot)

Pensione di reversibilità (072 – SoTot)

Totalizzazione ai fini del diritto a pensione di **vecchiaia**

Presentazione della domanda

- ✚ dagli assicurati presso l'Ente previdenziale di ultima iscrizione

Requisiti

- ✚ anzianità contributiva almeno pari a 20 anni;
- ✚ requisito dell'età anagrafica di 65 anni;
- ✚ sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti (es.: cessazione del rapporto di lavoro dipendente)
- ✚ la totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi.
- ✚ la richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione

Determinazione dell'anzianità contributiva

- ✚ Gestioni con anzianità contributiva minima di sei o **tre** anni
- ✚ Sommatoria dei periodi contributivi non coincidenti

Accertamento anzianità contributiva almeno pari a sei anni

È consentito, in base al criterio della cumulabilità, che i contributi accreditati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi si cumulino tra loro e con quelli versati nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti.

Gestioni Speciali 3 anni +

A.G.O. 3 anni +

INPDAI 2 anni +

Parasubordinati 3 anni (NO!)

O.K. Cumulo 8 anni

Per determinare l'anzianità contributiva al 31.12.1995, si tiene conto di tutta la contribuzione complessivamente considerata e relativa ad altri Enti o Casse professionali

Accertamento anzianità contributiva
almeno pari a tre anni

La legge sul welfare

Gestioni Speciali	78 settimane +
A.G.O.	78 settimane +
INPDAI	52 settimane +
Parasubordinati	52 settimane(NO!)

O.K. Cumulo	4 anni

Totalizzazione ai fini del diritto a pensione di **anzianità**

Presentazione della domanda

dagli assicurati presso l'Ente previdenziale di ultima iscrizione

Requisiti

- ✚ Possedere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- ✚ sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti (es.: cessazione del rapporto di lavoro dipendente)

Determinazione dell'anzianità contributiva

- ✚ Gestioni con anzianità contributiva minima di sei o **tre** anni
- ✚ Sommatoria dei periodi contributivi non coincidenti
- ✚ Esclusione periodi figurativi per malattia e disoccupazione

Il diritto è perfezionabile con il solo possesso dei 40 anni di contribuzione, anche per gli iscritti alle Casse dove sono presenti requisiti di anzianità peggiorativi.

Domanda di pensione ai superstiti da totalizzazione

condizioni soggettive e oggettive stabilite dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modifiche

Pensione indiretta

Presentazione della domanda

dagli aventi diritto presso l'Ente di ultima iscrizione del dante causa

Requisiti

- Requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte
- il decesso del dante causa deve essere **successivo al 2 marzo 2006**

Modalità di liquidazione

- secondo le modalità di liquidazione della pensione di vecchiaia da totalizzazione

Pensione di reversibilità

- le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti
- Requisiti soggettivi previsti da ogni singola gestione

Domanda di pensione di inabilità

Presentazione della domanda

dagli assicurati, presso l'Ente di ultima iscrizione

Requisiti

requisiti di contribuzione e iscrizione previsti dall'Ente di iscrizione al verificarsi dello stato invalidante. (Ente di istruttoria)

Totalizzazione: il calcolo

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

- ✚ La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal D.lgs 30/4/97, n° 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
- ✚ Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.
- ✚ Qualora sussista un requisito autonomo nella forma previdenziale pubblica, per il conseguimento di una pensione, il calcolo "pro rata" viene determinato con il sistema previsto da tale ordinamento.

Totalizzazione: il calcolo

Calcolo del "pro rata" a carico dell'INPS secondo il sistema di calcolo previsto dal proprio ordinamento

Esempio:

Donna di 60 anni di età richiedente la pensione di anzianità

Anzianità contributiva: 10 anni A.G.O.

10 anni G.S. artigiani

20 anni di contribuzione INARCASSA

Poiché risulta perfezionato il requisito autonomo per la pensione di vecchiaia in INPS, le due quote di pensione (A.G.O. e ART) dovranno essere determinate secondo le regole di calcolo previste dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 233 del 1990.

N.B. - Per identificare le prestazioni liquidate con diritto autonomo sono stati istituiti i codici natura "M" o "N".

In questo caso: codice natura "M"

(vedi messaggio n.8478 del 2 aprile 2007, punto 2.2)

Totalizzazione: i codici natura

Esempi di corretto utilizzo dei codici natura "M" o "N" :

Pensione di anzianità

Mario Rossi – nato il 10 aprile 1948

Anzianità contributiva, utile per il diritto, 2084 settimane di contribuzione (1516 nel FPLD e 568 nella gestione dei lavoratori parasubordinati)

Importo di pensione maturata: 1.328 euro di cui 766 maturati nel FPLD e 562 nella gestione parasubordinati.

Accertamento del requisito autonomo:

FPLD: non risulta perfezionato il requisito di 35 anni di contribuzione;
GESTIONE PARASUBORDINATI: esistono i requisiti di età (57 anni), di contribuzione e dell'importo minimo, pari a 1.20 dell'assegno sociale.

Codice da utilizzare "N"

Sistema di calcolo: interamente contributivo

Totalizzazione: i codici natura

Pensione di anzianità

Alberto Rossi – nato il 15 dicembre 1949

Domanda di pensione presentata nel mese di marzo 2007

Anzianità contributiva, utile per il diritto, totale: 2139 settimane
(1821 nel FPLD, 318 nella Cassa Geometri)

Importo di pensione maturata: 2.354 euro di cui 2.054 maturati nel FPLD,
300 nella Cassa Geometri).

Accertamento del requisito autonomo:

FPLD: risulta perfezionato il requisito di età, di contribuzione,
e della c.d. finestra

Deve essere utilizzato il codice natura "M"

Sistema di calcolo: interamente retributivo
(18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995).

*** Totalizzazione: la decorrenza

Non sono previste le finestre di accesso

- **Le pensioni vecchiaia, anzianità e inabilità,** derivanti dalla totalizzazione decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione (Decorrenza > 01.2006).
- **La pensione ai superstiti** decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa (Decorrenza > 03.2006).

Modalità di liquidazione della pensione di inabilità da totalizzazione

- secondo le modalità di liquidazione della pensione di vecchiaia, incrementata della maggiorazione calcolata con le regole della gestione di iscrizione del soggetto al verificarsi dell'evento inabilitante, e proporzionalmente attribuita, ai fini dell'onere, alle varie gestioni;

I periodi coincidenti

- La valutabilità dei periodi deve essere effettuata nel modo più favorevole per gli assicurati
- La neutralizzazione dovrà essere effettuata nella gestione presso la quale il lavoratore ha maturato l'anzianità contributiva più alta, fermo restando che in tale gestione residui un'anzianità contributiva, non coincidente, pari ad almeno sei anni
- Nel caso in cui più gestioni possano non essere valutabili, per effetto di periodi coincidenti, la scelta della neutralizzazione viene effettuata per preservare il diritto alla prestazione o, se influente, nella gestione che origina una quota di pensione più bassa
- I periodi coincidenti, esclusi dal computo per il diritto, dovranno essere conteggiati ai fini del calcolo della quota di pensione relativa a tale gestione o fondo, qualora residui un'anzianità contributiva, non coincidente, pari ad almeno sei anni, nella gestione stessa.

Totalizzazione: chiarimenti

- Non compete il diritto all'integrazione al TM.
- È consentito, in base al criterio della cumulabilità, che i contributi accreditati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi si cumulino tra loro e con quelli versati nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti per il requisito di 6 o 3 anni di contribuzione.
- La pensione supplementare spetta a condizione che la pensione totalizzata sia composta da almeno una quota a carico di un fondo sostitutivo o esclusivo dell'A.G.O.
- I titolari di pensione in totalizzazione che siano in possesso di contribuzione nella gestione separata, esclusi dalla totalizzazione stessa, possono chiedere la liquidazione della pensione supplementare a carico della predetta gestione.

Totalizzazione: chiarimenti

- Le maggiorazioni sociali spettano a condizione che tra le quote di pensione che compongono la pensione totalizzata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio
- Regime di totale cumulabilità fra pensione in totalizzazione e redditi da lavoro
- L'assegno nucleo familiare spetta qualora tra le quote della pensione totalizzata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti
- In mancanza di una quota a carico di una delle suddette forme assicurative, il trattamento di famiglia spetta in base alla disciplina prevista nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Totalizzazione: chiarimenti

TITOLARI DI ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITA'

- La totalizzazione dei periodi assicurativi è preclusa ai titolari di assegno ordinario d'invalidità , in quanto già beneficiari di trattamento pensionistico autonomo (*applicazione art. 1, comma 1, D.Lgs 2 febbraio 2006, n.42*)
- Se il soggetto viene riconosciuto inabile, per aggravamento del suo stato di salute, può richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione, in quanto si è in presenza di revoca del precedente trattamento (*art. 2, comma 1, D.Lgs 2 febbraio 2006, n.42*)
- Per coloro che hanno trasformato l'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, la totalizzazione rimane preclusa, in quanto non si verifica la perdita di titolarità della prima prestazione, ma un mutamento del titolo della stessa